



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ROBERTA LEONI	Presidente
FILIPPO FIORANI	Componente
SERGIO MARULLO DI CONDOJANNI	Componente Relatore

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO

R.G. 76/14

CONTRO

KETTY TAVELLA (tessera F.I.S.E. 769/D)

AVVERSO

la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, Avv. Fabio Iudica, depositata in data 16,12,2014 nel proc. n. 76/14 che ha così pronunciato *“Condanna Ketti Tavella alla sanzione disciplinare della censura per aver violato gli articoli 5,3 e 10 dello statuto Federale; assolve Ketti Tavella dall'accusa di aver violato l'art. 1 Sezione Tutela del benessere del cavallo, l'art. 1 lett. a) del Codice di Condotta Fei per il benessere del Cavallo (Allegato I del regolamento Veterinario) e l'art. 1, n.1 del regolamento di Giustizia”*

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito dell'esposto presentato in data 7 marzo 2014 dalla Sig.ra Molinaro Rita con il quale segnalava la cattiva gestione da parte della Sig.ra Ketti Tavella sia del circolo ippico La Pozza che dei cavalli in esso scuderizzati, la Procura Federale disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare volto all'accertamento della responsabilità disciplinare a carico della odierna appellata.

Nell'esposto la Sig.ra Molinaro riferiva di aver portato il cavallo ZAFFIRO di sua proprietà presso il circolo ippico gestito dalla appellata nel mese di marzo 2013 in buone condizioni fisiche, di averlo personalmente seguito e montato fino al dicembre del 2013 per poi lasciarlo, per motivi personali, alle esclusive cure della Tavella. Sennonchè, avendolo trovato in cattive condizioni fisiche, palesemente denutrito, nel febbraio del



2014, la Sig.ra Molinaro, decideva di trasferire il cavallo presso altra struttura dove veniva curato riprendendo la forma fisica iniziale.

Al termine della indagine la Procura Federale, ritenuta accertata la responsabilità disciplinare della Sig.ra Tavella, con atto di incolpazione depositato in data 23 settembre 2014, deferiva dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale la tesserata Ketty Tavella per violazione del regolamento veterinario art. 1 lett. a) del Codice di Condotta Fei per il benessere del cavallo – Allegato I del regolamento veterinario nonché dell'art. 5,3 dello Statuto chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni carica e incarico sociale per mesi sei.

All'udienza di discussione fissata per il giorno 17 novembre 2014, previa acquisizione della memoria difensiva depositata dalla Sig.ra Tavella e delle dichiarazioni testimoniali scritte ad essa allegate, il Giudice Sportivo Nazionale, rigettata l'istanza di acquisizione di ulteriore documentazione probatoria avanzata dalla Procura Federale, escusso il teste della difesa, tratteneva la causa in decisione.

Con sentenza depositata in data 16 dicembre 2014 il GSN così decideva “ *Condanna Ketti Tavella alla sanzione disciplinare della censura per aver violato gli articoli 5,3 e 10 dello statuto Federale; assolve Ketti Tavella dall'accusa di aver violato l'art. 1 Sezione Tutela del benessere del cavallo, l'art. 1 lett. a) del Codice di Condotta Fei per il benessere del Cavallo (Allegato I del regolamento Veterinario) e l'art. 1, n.1 del regolamento di Giustizia*”

Avverso la suddetta decisione la Procura Federale, con atto depositato il 14 gennaio 2015, proponeva formale appello per due ordini di motivi; con il primo motivo la Procura Federale eccepiva una erroneità manifesta della decisione di primo grado, l'omessa valutazione da parte del giudicante delle prove orali assunte nel corso del giudizio oltre che il travisamento di quelle documentali acquisite dalle quali sarebbe in realtà emersa la responsabilità disciplinare della Tavella, nonché l'omessa acquisizione di prove documentali ritenute rilevanti ai fini del decidere; con il secondo motivo lamentava l'errata ed ingiusta quantificazione della sanzione disciplinare comminata ritenuta non adeguata alla gravità dei fatti contestati. La Procura



Federale concludeva quindi per l'accoglimento dell'appello con applicazione a carico della Sig.ra Tavella della sanzione così come richiesta in primo grado.

All'udienza di discussione fissata per il giorno 16 febbraio 2015, sentite le parti, la Corte Federale d'Appello, riservatasi di decidere, ha assunto la seguente

DECISIONE

L'appello della Procura Federale appare infondato e come tale non meritevole di trovare accoglimento per i seguenti motivi.

Dall'esame della documentazione acquisita nel corso del giudizio, dalle dichiarazioni testimoniali assunte ed acquisite nel corso della istruttoria, emerge come nessuna censura possa essere sollevata al Giudice di primo grado che correttamente ha ritenuto di dover assolvere la Sig.ra Tavella dalla violazione dell'art. 1 Sezione Tutela del benessere del cavallo, l'art. 1 lett. a) del Codice di Condotta Fei per il benessere del Cavallo (Allegato I del regolamento Veterinario) e l'art. 1, n.1 del regolamento di Giustizia.

Ed in vero. Il Giudice di prime cure, partendo dalla incontestata condizione fisica del cavallo ZAFFIRO al momento del suo trasferimento, ha ritenuto di dover analizzare gli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio per valutare l'esistenza di un del nesso di causalità tra il constatato dimagrimento e l'eventuale condotta antiregolamentare tenuta dalla Tavella che, omettendo di curare adeguatamente il cavallo a lei affidato dalla Molinaro, avrebbe provocato nell'animale uno stato di denutrizione tale da richiedere un immediato trasferimento in altra struttura.

Orbene. Come puntualmente precisato dal GSN, dalla istruttoria è oggettivamente emerso che il cavallo Zaffiro, entrato nel circolo ippico La Pozza nel marzo del 2013, ha iniziato a manifestare segni di dimagrimento solamente nell'autunno dello stesso anno. Tale circostanza è stata confermata anche dal Sig. Munarin, precedente proprietario del cavallo, che in sede di interrogatorio dinanzi al Procura Federale ha così riferito *“Il cavallo comunque era in discrete condizioni per la sua età di 24 anni, almeno così ho potuto constatare fino all'autunno”*.



Sempre dall'esame dei documenti prodotti, è provato che il cavallo, verso la fine del 2013, dopo essere stato visitato dai veterinari Bertoli e Pallachin, presentava dei problemi ondostomatologici risolti con un intervento medico. Tale circostanza non è stata contestata dalla Sig.ra Molinaro.

E' dunque provato come il cavallo fosse in buone condizioni fino all'autunno del 2013 e che a seguito della visita medica resasi necessaria per capire le ragioni del dimagrimento dell'animale, i veterinari chiamati dalla Sig.ra Tavella accertavano la presenza di problemi alla dentatura tali da poter rendere difficoltosa la masticazione e quindi la nutrizione.

Del tutto irrilevante oltre che inattendibile deve essere considerata la dichiarazione del il Sig. Munarin che riferisce di un contenzioso in essere con la Sig.ra Tavella ("*...omissis...sto cercando di mandarla via anche io perché ha edificato un capannone e siamo in causa...*") ed esprime solo opinioni e giudizi personali certamente non utilizzabili ai fini probatori (*...omissis.. a mio parere la Tavella acquista fieno scadente e non è regolare nella somministrazione dei pasti...*”).

Parimenti irrilevante è la dichiarazione del veterinario di fiducia del Sig. Munarin che riferisce di sporadiche visite presso il circolo ippico e, senza indicare il periodo, precisa semplicemente di aver trovato il cavallo sottopeso.

Dalla istruttoria non è quindi emersa alcuna prova che il dimagrimento del cavallo fosse imputabile ad una scarsa nutrizione dell'animale per fatto e colpa della Tavella.

Con riferimento poi alla richiesta di acquisizione della documentazione prodotta dalla Procura solo in sede di discussione, questa Corte non ritiene di dover accogliere l'istanza, ritenendo la decisione del GSN corretta e motivata.

Nessuna censura può dunque essere mossa al Giudice di primo grado.

Parimenti priva di censura appare la decisione con riferimento alla contestata cattiva gestione del circolo da parte della Tavella.

Tutte le dichiarazioni testimoniali prodotte dalla difesa dell'incolpata hanno smentito quanto assunto dalla



Federazione Italiana Sport Equestri

Sig.ra Molinaro.

Le uniche dichiarazioni a supporto della accusa, con esclusione della Sig.ra Molinaro che ha eccepito tale cattiva gestione solamente con l'esposto del marzo del 2014, sono quelle del Dott. Boldrin e del Sig. Munarin; sulla attendibilità di quest'ultimo questa Corte ha già espresso il suo giudizio.

Anche sotto tale aspetto la sentenza non appare in alcun modo censurabile.

Con il secondo motivo di grave la Procura Federale lamenta l'errata quantificazione della sanzione operata dal GSN in violazione del disposto di cui all'art. 4 del regolamento di giustizia.

Il motivo appare infondato.

Il GSN, al termine della sua disamina, ha quantificato la sanzione da comminare alla Sig.ra Tavella tenendo in considerazione la tipologia della violazione contestata ed ha ritenuto di dover applicare la sanzione della censura che anche a giudizio di questa Corte appare congrua rispetto alla gravità del fatto.

Rileva inoltre evidenziare che nessuna precisa diversa richiesta è stata formulata dalla Procura Federale che ha quantificato la sanzione nella sua complessità (sei mesi di sospensione) e non nella specificità degli addebiti contestati.

Per tutto quanto sopra esposto, la Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 76/14, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione rigetta l'appello della Procura Federale e conferma la sentenza di primo grado.

Manda la Segreteria per ogni ulteriore incombente e per le comunicazioni di rito.

Roma 16 novembre 2015

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

f.to Avv. Roberta Leoni

f.to Avv. Filippo Fiorani

f.to Avv. Sergio Marullo de Condojanni